All. A)
Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 22/11/2023

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AREA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Il presente regolamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'area degli Incarichi di Elevata Qualificazione ***(artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022)***, stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione sono corrisposte a carico del bilancio del Comune, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.

ART. 2 DEFINIZIONI

Con il termine ***"Elevata Qualificazione"*** si intende la posizione di lavoro che richiede, l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato con:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa,
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

ART. 3 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

L'incarico di Elevata Qualificazione comporta le seguenti funzioni:

a. *gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;*
b. *gestione delle risorse umane, finanziare e strumentali assegnate;*
c. *gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;*
d. *responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90, come di seguito modificato ed integrato*

ART. 4 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'

L'incarico di alta professionalità comporta le seguenti funzioni:

a. *gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;*
b. *attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;*
c. *esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente;*
d. *responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90, come di seguito modificato ed integrato;*
e. *quant'altro previsto per gli incarichi di Elevata Qualificazione, in quanto compatibile.*

Nel comune di Arquata del Tronto data la dimensione demografica non risultano istituite alte professionalità

ART. 5 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1) La Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, formula i criteri generali d'istituzione delle elevate qualificazioni, per ciascun Settore ed il budget complessivo.

2) Ai fini dell'individuazione delle risorse di cui al comma 1 la Giunta terrà conto di:
   - numero personale inquadrato nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione e del restante personale assegnato a ciascun Settore;
   - risorse finanziarie gestite da ciascun Settore;
   - natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
   - linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.

3) Le elevate qualificazioni vengono conferite con provvedimento del Sindaco con le modalità di cui all'articolo seguente.

ART. 6 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1) Gli incarichi di elevata qualificazione/alta professionalità sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni dal Sindaco con atto scritto e motivato, a dipendenti dell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione avente rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale e indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere conferiti anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
2) Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed

attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale dell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;

3) Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il Sindaco – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 150/2009 *("Attribuzione di incarichi e responsabilità")* - effettua la scelta tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:
   a) titoli culturali e professionali;
   b) competenza tecnica e specialistica posseduta;
   c) capacità professionale sviluppata *(di organizzazione; di ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione, miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di raggiungere risultati lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc…)*, nonché attitudini a ricoprire il ruolo;

5) Vengono individuati, quali requisiti richiesti per l'accesso:
   a) diploma di laurea;
   b) essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale, inquadrato nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione da almeno 6 mesi maturati nell'ambito della medesima area di attività.

6) In assenza del possesso del requisito, di cui al precedente comma 3, lett. a) è richiesto:
   il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), unito ad abilitazioni o iscrizioni ad Albi Professionali, purché attinenti, oltre ad un'anzianità di servizio di almeno tre anni con inquadramento nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione

ART. 7 DURATA DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità.
2. La durata degli incarichi non può avere durata inferiore di anni uno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.

ART. 8 SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, in questi casi l'Ente prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia;
2. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato, il dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nell'area di appartenenza.
3. In caso di assenza, ovvero di impedimento temporaneo, del titolare di Elevata Qualificazione, ovvero di alta professionalità, la competenza della

gestione della specifica struttura viene avocata dal Segretario Comunale.

ART 9 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, DI RISULTATO E COMPENSI AGGIUNTIVI

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di elevata qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
2. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.
3. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori ai sensi dell'art. 17 del CCNL 16/11/2022:

a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.14, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 e dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
f) i compensi di cui all'art. 56-ter, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
g) …….omissis…..
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;
   - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014;
   - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL del 9.5.2006;
   - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;
   - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996,

spese del giudizio.

ART. 10 GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI E DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ

1. La graduazione delle Elevate Qualificazioni o delle Alte Professionalità avviene con il supporto del Nucleo di Valutazione applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente regolamento.

2. La graduazione tiene conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna elevata qualificazione, del numero delle risorse umane assegnate, del budget gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.
3. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati:
   per le elevate qualificazioni e per le alte professionalità i valori, che variano da un importo minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 18.000,00 annui lordi per 13 mensilità, sono così individuati:

   - da punti a 60 a punti 70: € 5.000,00;
   - da punti a 71 a punti 80: € 7.388,17;
   - da punti 81 a punti 89: € 7.734,47;
   - da punti 90 a punti 100: € 11.992,49.

L'amministrazione comunale si riserva di rivedere la graduazione e gli importi delle elevate qualificazioni allorquando sarà cessata l'emergenza conseguente agli eventi sismici

ART. 11 VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Elevata Qualificazione ovvero di alta professionalità, sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione sulla base del sotto riportato sistema, secondo apposita scheda (allegato) che sarà compilata sulla base di una relazione annuale sintetica predisposta dal dipendente cui la valutazione si riferisce.
2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato complessivamente non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le elevate qualificazioni previste nel proprio ordinamento;
3. Il punteggio conseguito da ciascun dipendente con incarico di elevata qualificazione, ovvero di alta professionalità, determina la misura della retribuzione di risultato spettante, da riconoscersi con cadenza annuale.
4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, si acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o

conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

ART 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti CC.CC.NN.LL. e CC.CC.DD.II. che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di cui questo regolamento costituisce parte integrante.